



# UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 167 DEL 13/12/2016

### OGGETTO:

**D.LGS. 33/2016 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 97/2016 ART. 5  
COMMA 2 - ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO - ADEGUAMENTI  
ORGANIZZATIVI**

L'anno duemilasedici addì tredici del mese di dicembre alle ore sedici e minuti zero presso la sala delle riunioni dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia Corso Roma n.35, con la Presidenza del Sig. CARLO CERLI , Presidente, assistito dal Segretario dott. PIERLUIGI MAROCCO, regolarmente convocata, si è adunata la GIUNTA dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CERLI CARLO	Sì
2. CARELLI ROBERTO	No
3. DAGO ANGELO	Sì
4. FRESCHI ALICE	Sì
5. LOCATELLI GIANLUIGI	Sì
6. DEFILIPPI MARCO	No
7. TEDOLDI CLAUDIO	Sì
8. CERRUTI MICLET LUCA	Sì
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	2

### IL PRESIDENTE

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

## LA GIUNTA

### PREMESSO:

- che il novellato art. 1 co. 1 del D. Lgs n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 (noto come decreto FOIA – Freedom Of Information Act), ridefinisce la trasparenza come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, non più solo al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma soprattutto come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa,
- che, al fine di dare attuazione a tale nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore, l'ordinamento giuridico prevede tre distinti istituti:
  - l' **accesso documentale** di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ed ii., riconosciuto ai soggetti che dimostrino di essere titolari di un "*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*", con lo scopo di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà (partecipative, oppositive e difensive) che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari,
  - l' **accesso civico "semplice"**, previsto dall'art. 5 co. 1 del citato decreto n. 33/2013, riconosciuto a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, ma circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, al fine di offrire al cittadino un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni,
  - l' **accesso civico "generalizzato"**, disciplinato dall'art. 5 comma 2 e dall'art. 5-bis del decreto trasparenza, anch'esso a titolarità diffusa, potendo essere attivato da chiunque e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, ma avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione;

### DATO ATTO

- che l'art. 42 comma 1 del summenzionato D.Lgs. n.97/2016 prevede che le Pubbliche Amministrazioni assicurino l'effettivo esercizio del diritto di cui al citato art. 5 comma 2 (c.d. accesso civico generalizzato) entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo ovvero entro il 23 dicembre 2016,
- che lo schema di Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al più volte richiamato art. 5 co. 2 d. lgs. 33/2013, predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi del comma 6 dell'art. 5-bis e messo in consultazione in data 11.11.2016 tra l'altro invita i soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza ad adottare:
  - nel più breve tempo possibile e comunque con operatività a partire dal 23 dicembre 2016, adeguate soluzioni organizzative, al fine di coordinare la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso,
  - entro il 23 giugno 2017, una disciplina organica e coordinata delle tre tipologie di accesso, anche nella forma di uno specifico regolamento, al fine di evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici che vi devono dare attuazione e di disciplinare compiutamente i casi di esclusione ed i limiti al diritto di accesso nelle sue diverse forme;

RICORDATO che l'accesso documentale e l'accesso civico c.d. "semplice" trovano specifica disciplina nelle disposizioni sia della L. n. 241/90 e s.m.i. e del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto di adottare i provvedimenti conseguenti, definendo gli adeguamenti organizzativi occorrenti per consentire un idoneo coordinamento dei comportamenti delle varie articolazioni organizzative dell'Ente in merito richieste di accesso civico generalizzato che dovessero pervenire a far tempo dal 23/12/2016, nelle more dell'adozione di una più compiuta disciplina regolamentare;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Con** voti unanimi, espressi in forma palese ed accertati nei modi di Legge

## **D E L I B E R A**

1) di definire così come appresso, per le motivazioni meglio specificate nella parte narrativa, gli adeguamenti organizzativi concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 5-bis del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, relative all'istituto dell'accesso civico c.d. "generalizzato":

- l'ufficio individuato per il ricevimento delle istanze di accesso civico è l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP);
- le istanze possono essere trasmesse all'Unione secondo le tradizionali modalità (consegna a mano o trasmissione a mezzo posta) oppure per via telematica secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale;
- viene istituito presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico un registro delle richieste di accesso presentate;
- l'URP deve trasmettere le istanze pervenute al Servizio dell'Unione che detiene i dati, le informazioni e i documenti immediatamente e comunque non oltre 5 giorni dal ricevimento, avendo cura di accertarsi dell'avvenuta ricezione;
- il Servizio che detiene i dati, le informazioni e i documenti procede all'istruttoria della richiesta e alla sua evasione, secondo le modalità e i tempi previsti all'art. 5 e 5-bis del D. Lgs. n. 33/2013;
- il rilascio dei dati o documenti avviene prioritariamente in formato elettronico e residualmente in formato cartaceo
- il rilascio dei dati è gratuito, salvo il rimborso del costo per la riproduzione su supporti materiali;
- nelle more dell'adozione della specifica disciplina in materia di accesso civico generalizzato, si applicano, ove necessario, le eccezioni assolute e relative previste dal D.Lgs. 97/2016;

2) di stabilire che le disposizioni di cui ai punti precedenti hanno operatività a partire dal 23 dicembre 2016;

3) di comunicare la presente ai Responsabili di settore interessati demandando agli stessi l'adozione di tutti gli atti gestionali ed organizzativi occorrenti per la concreta attuazione di quanto disposto.

4) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO**  
**Dott.ssa Carla Prina Cerai**

**IL PRESIDENTE**  
**Carlo Cerli**

---

---

Sulla presente deliberazione si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Reg. Pubbl. 71

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n.267/2000, è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 19/01/2017 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 19/01/2017 al 03/02/2017

Lì,

Il Segretario  
F.to Dott.ssa Carla PRINA CERAI

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(art. 134 Decreto Legislativo n.267/2000)

Si certifica che la presente Deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio della Comunità, senza riportare nei dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3°Comma dell'Art. 134 del Decreto Legislativo n.267/2000.

Lì,

Il Segretario  
F.to Dott.ssa Carla PRINA CERAI

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Varallo, lì

Il Segretario  
Dott.ssa Carla PRINA CERAI